

INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D'INFANZIA

Prot. 311/06



Protocollo P-2556/72/1

Data 10/05/2006

Rit. Prot. 108/06

Oggetto esclusione II.PP. dalle
progressioni professionali

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

Gent.mo Dottor
Luigi Biscardi
Segretario Generale
CISL FIALP/SNACRI
Via Ramazzini 31
00151 ROMA

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 00186470581

Ufficio di Bruxelles
70 Coudenberg
B-1000 Bruxelles

Diamo riscontro alla nota, di cui al riferimento, pari oggetto, facendo presente quanto segue.

Principalmente si condivide completamente quanto riportato dal Collegio provinciale di Roma con nota prot. 394 del 23/1/2005 in quanto la questione è sicuramente complessa anche a causa delle sostanziali modifiche che la normativa regolante la formazione infermieristica ha subito negli anni.

A partire comunque dall'Accordo di Strasburgo, ratificato in Italia con legge n. 795 del 1973 la formazione dell'infermiere in Europa si è stabilizzata su standard comuni l'unico cambiamento si è avuto relativamente all'ente che rilasciava il titolo di per sé abilitante. Inizialmente erano le scuole regionali e poi l'Università. Ad ogni modo per l'iscrizione all'albo, obbligatoria per l'esercizio della professione di infermiere, l'unico requisito era il possesso del titolo abilitante.

D'altronde l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo è stata ulteriormente confermata dalla recente legge 1/2/2006 n. 43 sulle "Disposizione in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e delle previdenza e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'art.2 comma 3 dispone che "L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge".

Si evince chiaramente che l'esercizio della professione infermieristica non può prescindere dall'iscrizione all'albo indipendentemente dal titolo di studio posseduto sia che sia stato rilasciato dalle scuole regionali o dall'Università come anche sancito dall'art. 4 della legge 26/2/1999 n. 42 sulle Disposizioni in materia di professioni sanitarie che ha riconosciuto l'equipollenza dei titoli pregressi. Le progressioni verticali all'interno di una stessa area, consentendo la riclassificazione dei dipendenti interni in una categoria superiore a seguito dell'esperimento di procedure selettive, sono finalizzate alla crescita professionale del personale interno e garantiscono all'ente l'acquisizione di professionalità specifiche ma sempre ricomprese nell'attività professionale svolta. Di conseguenza si tratta sempre di esercizio professionale con assunzione di maggiori responsabilità.

Una diversa interpretazione darebbe luogo a gravi disparità e disuguaglianze a fronte di parità di condizioni (esercizio della professione infermieristica, iscrizione all'albo) in contrasto con i dettami della Costituzione (artt. 97 e 51).

Distinti saluti.

La presidente
Annalisa Silvestro

CONCORS/DOC SG



F
I
A
L
P

Sindacato Nazionale Autonomo C.R.I.

Segreteria Generale

Prot.108/06

Oggetto: esclusione II.PP.

dalle progressioni professionali

Roma 21 Febbraio 2006

Al Presidente

Federazione Nazionale IPASVI

Via A.De Petris, 70

00184 Roma

La Scrivente Organizzazione Sindacale, già con nota Prot. n° 640/05 del 9/11/05, si è rivolta al Presidente del Collegio IPASVI di Roma, al fine di tutelare al meglio le II.PP. che l'Ente CRI, in un concorso interno, aveva discriminato.

La Scrivente Organizzazione ha anche proposto azione legale a tutela della loro immagine e professionalità.

Il Collegio Provinciale di Roma in data 23/01/06 con nota Prot. 394 ha inviato il proprio parere.

E' opportuno, comunque, essendo la Croce Rossa Italiana, un Ente di diritto Pubblico non Economico a livello Nazionale, che l'IPASVI Nazionale fornisca il proprio parere a tutela dei propri associati.

Si fa rilevare che la Scrivente Organizzazione ha intrapreso procedimento giudiziario a Roma, Napoli e Chieti, pertanto è importante che l'IPASVI Nazionale, a tutela dei rappresentati, emetta un motivato giudizio con urgenza.

Negli Enti del Comparto (INPS INAIL etc.) non esiste questa forma di discriminazione che la CRI ha attuato, ed i concorsi interni sono stati attuati nel rispetto dell'equipollenza dei titoli.


La Scrivente Organizzazione è convinta che la norma di cui all'art. 4 della L. 25/1999 n° 42, richiamata dal D.M. 27/07/2000, che prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, sono equipollenti ai sensi della norma legislativa sopraccitata, deve essere riconosciuta, attuata e rispettata in tutti gli Enti.

Si è consapevoli che siccome l'equipollenza del titolo di infermiere consente di espletare le mansioni nella qualifica, e, quindi, nelle mansioni di ingresso, deve anche consentire, al tempo stesso, lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore poiché si tratta sempre di esercizio professionale.

La Scrivente Organizzazione, al fine di tutelare la professionalità delle infermiere professionali, sta cercando in tutti i modi di far riconoscere nell'ambito CRI i concetti sovrapposti e pensa che l'Organismo professionale che li rappresenta dovrebbe fare la stessa cosa e con urgenza, in considerazione che quanto prima verranno discusse le prime cause.

Confidando in una fattiva collaborazione, si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

per il CSA di CISAL FIALP/SNACRI
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Biscardi)



ALLEGATI:

- Nota CISAL n° 640/05 del 9/11/05
- Nota IPASVI – Roma n° 394 del 23/01/05

F
I
CISAL
L
P

A Sindacato Nazionale Autonomo C.R.I.

Segreteria Generale

Prot. n. 640/05

Roma, 09 Novembre 2005

OGGETTO: Esclusione
Infermiere professionali
Dalle progressioni funzionali

Al Presidente
Collegio IPASVI
Di Roma
Dott. Gennaro Rocco
Viale G. Cesare, 58
ROMA

La Scrivente Organizzazione Sindacale, operante presso la Croce Rossa Italiana ha sempre sostenuto che il titolo di infermiera professionale, equipollente alla laurea breve a seguito del D.M. del 27/2/2000 in attuazione della legge 42/99, fosse titolo utile allo sviluppo professionale all'interno dell'area di appartenenza.

Nel parastato è l'area C posizioni C1 - C3 - C4.

Per ognuna delle richiamate posizioni è previsto l'esercizio professionale con incarichi diversi.

La Croce Rossa ha escluso le infermiere professionali con titolo equipollente dai concorsi per passaggio di qualifica, all'interno della stessa area.

POICHÉ alcune di loro hanno proposto ricorso ex art. 700 CPC per ottenere l'equipollenza del titolo ai fini della ammissione alle procedure concorsuali per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 - C4 (ambedue le qualifiche prevedono l'esercizio professionale);


POICHÉ la CRI ha sostenuto che l'equipollenza non è applicabile ai fini della progressione di carriera poiché il giudice del lavoro di Roma ha emesso in data 25/10/05 (comunicata il 3/11/05) Ordinanza ex art. 700 con la quale ha rigettato il ricorso, ordinanza che si allega in copia;

SI CHIEDE quale determinazione intende assumere codesto collegio sull'argomento, trattandosi di questioni riguardanti l'intera categoria delle infermiere professionali regolarmente iscritte nei ruoli unici dell'IPASVI.

Si informa, altresì, che presso il Tribunale di Chieti lo stesso ricorso proposto è stato accettato con l'ammissione con riserva ai concorsi in oggetto in attesa del giudizio di merito.

Si porgono distinti saluti.

Per il CSA di FIALPCISAL/SNACRI
IL SEGERTARIO GENERALE
(Dott. Luigi Biscardi)



Protocollo 3924

Data 23/01/2006

Rif.

Oggetto

Spett.le CISAL
Sindacato nazionale Autonomo C.R.I.
Via Ramazzini, 31
00151 Roma

00192 Roma
Viale Giulio Cesare, 78
Tel. 06 37.51.15.97
Fax 06 45.43.70.34
Codice Fiscale 80195030582

Collegio provinciale di Roma

Spett.le Sindacato,
la questione che affrontate è piuttosto complessa e crediamo possa trovare una soluzione all'interno dell'art.4 della L.26 febbraio 1999, n.42.

L'art.4 dichiara l'equipollenza dei titoli "ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

Orbene, il giudice di Roma sembra avere dato un'interpretazione restrittiva della norma nel senso che la progressione in carriera è una finalità diversa dall'esercizio professionale e dalla formazione post-base.

A ben vedere, tuttavia, la "progressione di carriera" altro non è se non l'attribuzione di una qualifica superiore e, ai sensi dell'art.2103 cod.civ. (applicabile in parte al pubblico impiego) enuncia il principio di corrispondenza tra mansioni effettivamente svolte (ossia l'esercizio professionale) e la qualifica del lavoratore.

Ciò significa che la progressione di carriera deve essere estesa a tutti in quanto si risolve nell'attribuzione di una qualifica che rispecchi il livello qualitativo e quantitativo delle mansioni svolte.

Come ulteriore argomento vi è quello dell'eccesso alla formazione post-base.


Seguendo l'interpretazione del giudice romano, sarebbe difficilmente risolvibile il caso di un infermiere neodiplomato ex art.6, comma 3, d.lgs 502/92, sia da preferirsi ad un collega diplomatisi con un vecchio titolo ma che abbia uno o più titoli di formazione post base rispetto all'altro.

Orbene, l'infermiere il cui vecchio titolo lo escluderebbe dalla progressione di carriera (secondo la tesi restrittiva) avrebbe o non avrebbe titolo per un avanzamento?

A nostro avviso un tale equivoco non nasce se si dà all'art.4, cit., l'interpretazione più corretta che è quella consona al principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni e che apre l'accesso alla progressione di carriera.

Distinto saluti



Il Presidente

(D.A.I. Dott. Gennaro ROCCO)

Prot. n. 640/05

Roma, 09 Novembre 2005

OGGETTO: Esclusione
Infermiere professionali
Dalle progressioni funzionali

Al Presidente
Collegio IPASVI
Di Roma
Dott. Gennaro Rocco
Viale G. Cesare, 58
ROMA

La Scrivente Organizzazione Sindacale, operante presso la Croce Rossa Italiana ha sempre sostenuto che il titolo di infermiera professionale, equipollente alla laurea breve a seguito del D.M. del 27/2/2000 in attuazione della legge 42/99, fosse titolo utile allo sviluppo professionale all'interno dell'area di appartenenza.

Nel parastato è l'area C posizioni C1 - C3 - C4.

Per ognuna delle richiamate posizioni è previsto l'esercizio professionale con incarichi diversi.

La Croce Rossa ha escluso le infermiere professionali con titolo equipollente dai concorsi per passaggio di qualifica, all'interno della stessa area.

POICHÉ alcune di loro hanno proposto ricorso ex art. 700 CPC per ottenere l'equipollenza del titolo ai fini della ammissione alle procedure concorsuali per il passaggio alla posizione ordinamentale C3 - C4 (ambedue le qualifiche prevedono l'esercizio professionale);


POICHÉ la CRI ha sostenuto che l'equipollenza non è applicabile ai fini della progressione di carriera poiché il giudice del lavoro di Roma ha emesso in data 25/10/05 (comunicata il 3/11/05) Ordinanza ex art. 700 con la quale ha rigettato il ricorso, ordinanza che si allega in copia;

SI CHIEDE quale determinazione intende assumere codesto collegio sull'argomento, trattandosi di questioni riguardanti l'intera categoria delle infermiere professionali regolarmente iscritte nei ruoli unici dell'IPASVI.

Si informa, altresì, che presso il Tribunale di Chieti lo stesso ricorso proposto è stato accettato con l'ammissione con riserva ai concorsi in oggetto in attesa del giudizio di merito.

Si porgono distinti saluti.

Per il CSA di FIALPCISAL/SNACRI
IL SEGERTARIO GENERALE
(Dott. Luigi Biscardi)



TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice Unico del Lavoro, nel procedimento n. 1572/05 tra Di Edoardo Paola e la C.R.I., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2006 ed esaminati gli atti di causa, osserva quanto segue:

- premesso che la ricorrente ha chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza volto all'ammissione della stessa alla procedura selettiva per la copertura di n. 18 posti per il passaggio alla posizione ordinamentale C4 del profilo socio sanitario, deducendo l'equipollenza - a tali fini - alla laurea breve del diploma di infermiere professionale da lei posseduto;
- visto il provvedimento con il quale la ricorrente è stata ammessa alla predetta procedura selettiva e che ha fissato la successiva udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca del decreto emesso *inaudita altera parte*;
- considerato che la resistente si è costituita in giudizio chiedendo la revoca del decreto emesso, sul rilievo della non equipollenza dei titoli "de quibus" ai fini della progressione in carriera;
- osservato che la norma di cui all'art. 4 della L. 26.02.1999 n. 42, richiamata nel D.M. 27.07.2000, prevede che "i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente ... sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere ... ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base"; donde la chiara generale ed indistinta equipollenza dei titoli in questione;
- considerato che l'esercizio professionale costituisce un "prius" sia logico che cronologico rispetto alla progressione in carriera;
- osservato, ancora, che il concetto di progressione in carriera invocato dalla resistente non è previsto dalla normativa, onde all'interprete non è dato di operare la distinzione *de qua*: "ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit";

- considerato, altresì, che se l'equipollenza del titolo di infermiere consente alla ricorrente l'esercizio professionale nella qualifica e, quindi, nelle mansioni di ingresso, deve consentire, al tempo stesso, lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore poiché si tratta pur sempre di esercizio professionale;
- ritenuto di non poter condividere l'assunto della resistente, supportato dalle invocate decisioni del Tribunale di Roma e di Napoli che, invero, trascurano il significato del concetto di equipollenza del titolo ai fini dell'esercizio professionale;
- ritenuto assorbente, pertanto, ai fini della sussistenza del "fumus boni iuris", il riconoscimento della equipollenza del titolo di infermiere professionale posseduto dalla ricorrente rispetto alla laurea breve ex D.M. 27.07.2000;
- ritenuta, infine, la sussistenza del "periculum in mora", alla luce dell'imminente inizio della procedura selettiva ed in considerazione della perdita di "chance" cui andrebbe incontro la ricorrente nell'attesa del giudizio di merito;

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 sexies e 669 octies c.p.c.;


conferma il decreto emesso, *inaudita altera parte*, in data 13.10.2005 e, per l'effetto, ammette la ricorrente alla procedura selettiva per la copertura di n.18 posti per il passaggio alla posizione ordinamentale C4 del profilo socio sanitario; fissa il termine perentorio di giorni trenta per l'inizio della causa di merito.

Si comunichi.

Chieti, **31 GEN. 2006**

Il Giudice Unico del Lavoro
(Dott. Ciro Marsella)

IL CANCELLIERE
Giusti Roberto



CIE 2002-2005
SINTESI DEL BANDO DI CONCORSO DI SELEZIONE PER IL
PASSAGGIO DALLE POSIZIONI "C1-C2"
ALLA POSIZIONE "C3" PROFILO SANITARIO

Posti a livello nazionale	150 complessivi così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 125 infermieri professionali ▪ 20 tecnici sanitari di radiologia medica ▪ 5 fisioterapisti/ terapisti della riabilitazione
Posti a livello regionale	Vedi tabella allegata al Bando
Soggetti interessati alla selezione	Appartenenti alle Posizioni C1-C2, profilo delle attività sanitarie, in servizio alla data di presentazione della domanda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Requisiti di ammissione	Trattandosi di profili sanitari, i concorrenti devono essere in possesso : <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei titoli abilitativi previsti dalle norme di legge per l'esercizio delle specifiche professioni ▪ dell'iscrizione ai rispettivi Collegi/Albi professionali
Domanda di partecipazione (elementi integrativi)	Il concorrente dovrà indicare espressamente nella domanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto previsto nella SK 0 ▪ per quale delle Strutture tra quelle indicate nel bando intende candidarsi ▪ la disponibilità a raggiungere la sede di servizio che sarà assegnata
Valutazione dei titoli	La procedura per titoli farà riferimento ai seguenti criteri: <p>a) valutazione del titolo di studio, fino ad un massimo di 20 punti (punteggi non cumulabili tra loro);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ attestato di qualifica professionale: 9 punti ▪ diploma di scuola media secondaria di secondo grado o equipollente: 16 punti ▪ diploma di laurea o laurea 1° livello, 18 punti ▪ laurea o laurea specialistica (magistrale), 20 punti <p>b) anzianità maturata, fino ad un massimo di 25 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nelle posizioni "C1-C2" o nell'ultima qualifica rivestita presso l'Amministrazione di provenienza: 1,10 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; ▪ nelle qualifiche V e VI del precedente ordinamento: 0,80 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; ▪ nelle anzianità precedenti: 0,60 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi. <p>c) valutazione del potenziale, fino ad un massimo di 20 punti</p>
Prove	80 test con quattro risposte <ul style="list-style-type: none"> ▪ punti 1 per ogni risposta esatta ▪ penalità: -0,33 per ogni risposta errata ▪ penalità: -0,25 per ogni mancata risposta ▪ punteggio minimo richiesto: 21/35 che corrisponde a 6/10 del punteggio massimo ▪ punteggio massimo ottenibile: 35/35
Decorrenza giuridica	Primo giorno del mese successivo all'approvazione della graduatoria finale
Decorrenza economica	Effettivo inizio dell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla posizione conseguita
Accettazione	È richiesta la formale accettazione o rinuncia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento e la presa di servizio entro 20 giorni dall'accettazione

CIE 2002-2005SINTESI DEL BANDO DI CONCORSO DI SELEZIONE PER IL
PASSAGGIO DALLE POSIZIONI "C1-C2-C3"
ALLA POSIZIONE "C4" PROFILO SANITARIO

Posti a livello nazionale	14 complessivi così ripartiti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 infermieri professionali ▪ 7 tecnici sanitari di radiologia medica
Posti a livello regionale	Vedi tabella allegata al Bando
Soggetti interessati alla selezione	Appartenenti alle Posizioni C1-C2-C3, profilo delle attività sanitarie, in servizio alla data di presentazione della domanda, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Requisiti di ammissione	Trattandosi di profili sanitari, i concorrenti devono essere in possesso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ dei titoli abilitativi previsti dalle norme di legge per l'esercizio delle specifiche professioni ▪ dell'iscrizione ai rispettivi Collegi/Albi professionali
Domanda di partecipazione (elementi integrativi)	Il concorrente dovrà indicare espressamente nella domanda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ quanto previsto nella SK 0 ▪ per quale delle Strutture tra quelle indicate nel bando intende candidarsi ▪ la disponibilità a raggiungere la sede di servizio che sarà assegnata
Valutazione dei titoli	La procedura per titoli farà riferimento ai seguenti criteri: <p>a) valutazione del titolo di studio, fino ad un massimo di 20 punti (punteggi non cumulabili tra loro);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ attestato di qualifica professionale: 9 punti ▪ diploma di scuola media secondaria di secondo grado o equipollente: 16 punti ▪ diploma di laurea o laurea 1° livello, 18 punti ▪ laurea o laurea specialistica (magistrale), 20 punti <p>b) anzianità maturata, fino ad un massimo di 25 punti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nelle posizioni "C1-C2": 0,90 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; ▪ nella posizione C3: 1,10 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; ▪ nelle anzianità precedenti: 0,70 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi. <p>c) valutazione del potenziale, fino ad un massimo di 20 punti</p>
Prove	100 test con quattro risposte <ul style="list-style-type: none"> ▪ punti 1 per ogni risposta esatta ▪ penalità: -0,33 per ogni risposta errata ▪ penalità: -0,25 per ogni mancata risposta ▪ punteggio minimo richiesto: 21/35 che corrisponde a 6/10 del punteggio massimo ▪ punteggio massimo ottenibile: 35/35
Decorrenza giuridica	Primo giorno del mese successivo all'approvazione della graduatoria finale
Decorrenza economica	Effettivo inizio dell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla posizione conseguita
Accettazione	È richiesta la formale accettazione o rinuncia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento e la presa di servizio entro 20 giorni dall'accettazione